



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 941/2023/IV

Il Consiglio, nella seduta del 11.07.2023, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Francesco Lucifora;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i;

Richiamato l'art. 11, co. 4, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto che i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto;

Considerato che l'art. 11, co. 4, si applica esclusivamente alle richieste di trasferimento di sede dei giudici che ricoprono la medesima funzione;

Richiamato l'art. 2, co. 1, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto: "...Il Presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.";

Richiamato l'art. 11, co. 2, del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, come modificato dall'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), della Legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che i magistrati tributari di cui all'art. 1 – bis, co. 2, e i giudici tributari del ruolo unico di cui al co. 1, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantesimo anno di età;

Richiamato l'art. 8, co. 1, della Legge 31.08.2022, n. 130, in cui è previsto che l'art. 1, co. 1, lettera n) numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027, mentre fino al 31.12.2026 i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso secondo il regime transitorio ivi disciplinato;

Richiamato l'art. 3, co. 6, Decreto Legge 29.12.2022, n. 198, convertito in Legge del 24.02.2023, n. 14, in cui è previsto che i termini indicati all'art. 8, co. 1, della Legge 31.08.2022, n. 130, sono prorogati di un anno;

Richiamato l'art. 11, co. 4-ter, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto che la scelta fra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di Presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla Tabella F e nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica;

Vista la disposizione di cui all'art. 11, co. 5, del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e s.m.i, in cui è previsto che "il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) Sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;
- b) Rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato".

Richiamato il Decreto del Ministro delle Finanze 02.06.1998 n. 231 e s.m.i, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353, della Legge 24.12.2007, n. 244;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni;

Richiamata la Risoluzione n. 11 del 30.11.2010 con la quale sono stati disciplinati gli effetti della sospensione dall'incarico di giudice tributario per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione rivestita;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Richiamata la delibera n. 271 del 28.02.2023 con la quale il Consiglio ha approvato il bando di concorso n. 14/2023 per l'assegnazione di diverso incarico, riservata ai componenti in servizio nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, titolari di incarico di Giudice, Vicepresidente, Presidente di Sezione, per la copertura del posto vacante di **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia**;

Atteso che, in base all'**articolo 2 del bando**, possono concorrere alla funzione di Presidente:

- a) coloro che, non raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso.
Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i., non potranno essere nominati coloro che raggiungeranno l'età pensionabile entro i quattro anni successivi alla nomina.

- b) I componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, che siano magistrati ordinari, amministrativi, contabili, o militari, in servizio o a riposo, in conformità a quanto previsto all'art. 3, co. 1, del D.lgs. n. 545/1992 e s.m.i., titolari di incarico di giudice, vicepresidente, presidente di sezione.
- c) I candidati che non siano stati revocati, destituiti, o sospesi dalle funzioni.

Richiamato l'art. 3, ultimo comma, del bando, in cui è previsto che i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione devono permanere per l'intera durata della procedura concorsuale fino alla sua conclusione, con l'adozione del Decreto Ministeriale di nomina, pena l'esclusione;

Ritenuto che debbano essere esclusi dalla partecipazione alla procedura concorsuale, in base a quanto previsto dall'**articolo 3 del bando**:

- I candidati la cui domanda non è stata inoltrata nei modi e nei tempi previsti;
- I candidati che non hanno, o che non dichiarano il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 3, co. 1 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., per accedere all'incarico di Presidente;
- I candidati che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2, lettera a) del bando;
- I candidati già titolari di incarico di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
- I candidati che siano stati revocati, destituiti, o sospesi dalle funzioni;

Considerato che le domande di partecipazione potevano essere presentate a decorrere dal 27.03.2023, fino alle ore 12.00 del 26.04.2023;

Richiamato l'articolo 5 del bando in cui sono disciplinati i criteri di valutazione e l'attribuzione dei punteggi dei candidati come previsto all'articolo 11, co. 4 – ter, lettera c) del D.Lgs. 31.03.1992, n. 545 e s.m.i, sulla base della **"Tabella F"** di cui alla richiamata disposizione normativa;

Richiamato l'articolo 7 del bando in cui è previsto che all'esito della valutazione delle domande è formata una graduatoria in ordine di punteggio e, in caso di parità di punteggio, in ordine di maggiore anzianità anagrafica, salvo giudizio di demerito.

I candidati nei cui confronti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria esprime giudizio di demerito sono collocati nella graduatoria in coda all'ultimo candidato ivi collocato senza giudizio di demerito, secondo l'ordine di punteggio decrescente ed in caso di parità di punteggio in ordine di maggiore anzianità anagrafica;

Richiamato l'articolo 8, co. 1, del bando in cui stabilito che il candidato può revocare la domanda di partecipazione entro e non oltre la data della delibera di approvazione della graduatoria adottata a cura del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Preso atto della revoca della domanda di partecipazione al concorso che il Dott. Fazzi Liborio, nato il giorno 08.02.1969, ha presentato in data 07.07.2023, acquisita al protocollo n. 9309/2023;

Preso atto della dichiarazione di revoca della domanda di partecipazione bando di concorso n. 14/2023, presentata dal candidato Dott. Cavallaro Salvatore Ettore, nato il 18.07.1975, in data 08.05.2023 ed acquisita in pari data al protocollo n. 6784;

Rilevato che le domande prodotte dagli aspiranti sono tutte indicate negli allegati di cui agli **Elenchi, A (graduatoria unica generale degli idonei) e B (elenco degli esclusi e cause di esclusione)**, che devono considerarsi parte integrante della presente delibera;

Visto l'articolo 6 del bando che richiama la competenza della Commissione IV Concorsi relativamente alla attività istruttoria relativa ai Concorsi interni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visti i verbali della Commissione IV Concorsi relativi all'esame dei requisiti dei candidati per la partecipazione al concorso;

Visti i verbali della Commissione IV Concorsi relativi alla valutazione dei candidati idonei con l'attribuzione dei punteggi;

Ritenuto di esprimere giudizio di demerito ai sensi dell'art. 11, co. 5, lettera b) del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i. nei confronti dei seguenti candidati:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
VINCENZO	CAPOMOLLA	16/02/1960
ALESSANDRO	VACCARELLA	19/01/1971

Ritenuto, in base alla Risoluzione n. 11 del 30.11.2010, di dover escludere dalla partecipazione al concorso i candidati che risultano sospesi per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i.;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di esprimere giudizio di demerito ai sensi dell'art. 11, co. 5, lettera b) del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i. nei confronti dei seguenti candidati:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA
VINCENZO	CAPOMOLLA	16/02/1960
ALESSANDRO	VACCARELLA	19/01/1971

di approvare quanto segue, relativamente al concorso per la copertura di n. 1 posto di **Presidente** della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia**:

- a. la graduatoria unica - di cui all'allegato "ELENCO A-GRADUATORIA UNICA GENERALE DEGLI IDONEI",** che fa parte integrante della presente delibera;

b.di approvare l' "ELENCO B – ESCLUSI E CAUSE DI ESCLUSIONE", che fa parte integrante della presente delibera;

AVVISA

Ai sensi **dell'articolo 9 del bando**, il candidato vincitore come risultante dalla graduatoria dovrà comunicare, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico entro il **termine perentorio di sette giorni liberi** dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria inviata all'indirizzo *PEC* indicato nella domanda di partecipazione.

Unitamente alla dichiarazione di accettazione, il candidato dovrà depositare apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i. .

L'accettazione dell'incarico determina la decadenza automatica del candidato dalle ulteriori procedure concorsuali a cui avesse eventualmente partecipato.

In caso di mancata accettazione ovvero di rinuncia entro il termine assegnato la Commissione IV Concorsi, nel rispetto dei termini di validità, procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad assegnazione del posto vacante.

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo *PEC*, che si intende obbligatorio, fornito dai candidati.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - Ufficio Concorsi.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, **la presente delibera** e gli allegati - **"ELENCO A-GRADUATORIA UNICA GENERALE DEGLI IDONEI", "ELENCO B – ESCLUSI E CAUSE DI ESCLUSIONE"**, saranno pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ["www.giustizia-tributaria.it"](http://www.giustizia-tributaria.it), nella sezione **"PUBBLICITÀ LEGALE"** e nella sezione **"CONCORSI"**.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016, aggiornato con delibera n. 1304 del 3.07.2018 e da ultimo con delibera n. 817 del 24.05.2022, e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione **"REGOLAMENTI"**. Sono presenti gli appositi moduli nella sezione **"OPERAZIONE TRASPARENZA"**.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito internet istituzionale di questo Consiglio.

la comunicazione della presente delibera:

- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti e ai Direttori delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
- al candidato vincitore collocato al posto n. 1 della graduatoria unica generale degli idonei – Elenco A.

IL PRESIDENTE

Firmatario1

**BANDO N. 14/2023 ELENCO A GRADUATORIA UNICA GENERALE DEGLI IDONEI
CGT I GRADO VIBO VALENTIA**

N.	Nome	Cognome	Data Nascita	Punti	GIUDIZIO DI DEMERITO
1	LUIGI	BARRELLA	21/06/1961	67,50	NO
2	ROBERTO	PROIETTI	04/09/1963	44,50	NO
3	VINCENZO	FORTUNATO	23/07/1956	34,50	NO
4	STANISLAO	DE MATTEIS	24/01/1968	31,50	NO
5	ALBERTO	LIGUORI	16/06/1963	29,00	NO
6	QUIRINO	LORELLI	10/12/1968	28,00	NO
7	NICOLA	DURANTE	15/11/1967	25,50	NO
8	MICHELE	BUONAURO	23/10/1974	25,50	NO
9	VINCENZO	LUBERTO	08/10/1965	25,00	NO
10	LEONARDO	PICA	22/05/1966	25,00	NO
11	GIUSEPPE	GAMBARDELLA	27/06/1966	25,00	NO
12	ANTONIO	CLEMENTE	25/08/1966	23,00	NO
13	PAOLO	ITRI	26/01/1965	22,50	NO
14	MICHELANGELO	PETRUZZIELLO	27/05/1965	22,50	NO
15	MARIA TERESA	CARE'	06/02/1966	22,50	NO
16	PIERO	SANTESE	20/11/1966	22,50	NO
17	AURELIO	LAINO	10/05/1969	22,50	NO
18	GIUSEPPE	FICHERA	18/06/1971	22,50	NO
19	PAOLO	PETROLO	23/04/1976	22,50	NO
20	VALERIA	CIAMPELLI	23/07/1966	21,50	NO
21	GABRIELE	CASALENA	31/01/1968	18,50	NO
22	ALESSANDRO	NAPOLI	29/01/1976	18,50	NO
23	LUIGI	CASO	21/01/1966	18,00	NO
24	MAURIZIO ANTONIO PASQUALE	FRANCOLA	08/01/1977	18,00	NO
25	CLAUDIA	DE MARTIN	11/02/1963	17,50	NO
26	CARLO	PICUNO	09/09/1965	17,50	NO
27	GIOVANNI	SABBATO	26/09/1966	17,50	NO
28	SARA	AMERIO	18/07/1981	17,00	NO
29	ANTONELLO	COLOSIMO	11/08/1960	16,50	NO
30	GIUSEPPE	CRICENTI	15/08/1966	16,50	NO
31	VINCENZO	SENATORE	12/04/1968	16,50	NO
32	ENZO	BUCARELLI	21/02/1970	16,50	NO
33	GIUSEPPE	LEOTTA	23/06/1969	16,00	NO
34	GAETANO	CARLIZZI	07/08/1973	16,00	NO
35	FABRIZIO	D'ALESSANDRI	23/07/1966	12,00	NO
36	GIANLUCA	DI VITA	14/01/1973	12,00	NO
37	FRANCESCO	ELEFANTE	09/05/1977	10,50	NO
38	VINCENZO	CAPOMOLLA	16/02/1960	16,50	SI
39	ALESSANDRO	VACCARELLA	19/01/1971	15,00	SI

BANDO N. 14/2023 ELENCO B ESCLUSI E CAUSE DI ESCLUSIONE CGT I GRADO VIBO VALENTIA				
N.	NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	CAUSA DI ESCLUSIONE
1	CARLO	BUONAURO	02/04/1973	ESCLUSO AI SENSI DELLA RISOLUZIONE N. 11 DEL 30/11/2010 IN QUANTO SOSPESO AI SENSI DELL'ART. 8, CO. 1, LETT. A) D.LGS. 31/12/1992 E S.M.I.
2	GIUSEPPE	CREAZZO	24/05/1955	ESCLUSO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL BANDO CHE RICHIAMA L'ART. 2, CO. 1, DEL D.LGS. 31/12/1992 N. 545 E S.M.I.